



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 130 del 18/09/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 5 agosto 2014, n. 234

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 11/2001 e s. m. i. - Procedura di V.I.A. relativa alla realizzazione di un parco eolico denominato "Pozzo Marano" nel Comune di Cerignola (FG) in località "Pozzo Marano - San Giovanni" - proponente: ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.

L'anno 2014 addì 5 del mese di agosto in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S., ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato regionale per la V.I.A. (Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con nota del 20.03.2012 ed acquisita al protocollo n. A00_089_2711 del 29.03.2012 del Servizio Ecologia, la società Asja S.p.A. presentava alla Regione Puglia Servizio Ecologia formale istanza di VIA;
Con nota prot. n. A00_089_7523 del 19.09.2012, il Servizio Ecologia Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS richiedeva alla società Asia Ambiente S.p.A. opportuna documentazione integrativa;

Con nota del 25.10.2012 ed acquisita al protocollo n. A00_0899094 del 05.11.2012 del Servizio Ecologia, la società Asja Ambiente S.p.A. inviava la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 7523/2012;

Con nota prot. n. A00_089_9490 del 13.11.2012, il Servizio Ecologia Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS invitava le Amministrazioni/Enti interessate con competenza in materia ad esprimere il proprio parere ai fini del procedimento di VIA;

Con nota del 23.11.2012 ed acquisita al protocollo n. A00_089_10135 del 05.12.2012 del Servizio Ecologia, l'Amministrazione Comunale di Cerignola Settore Ambiente invitava il Responsabile dell'Albo Pretorio a provvedere alla pubblicazione del progetto in questione e di sottoporre lo stesso al parere della Commissione Locale per il Paesaggio al fine di comunicarlo alla Regione Puglia;

Con nota acquisita al prot. n. A00_089_519 del 23.01.2013 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia comunicava di essere impossibilitata a visionare la documentazione sul Portale Ambientale della Regione Puglia per problemi di collegamento telematico;

Con nota prot. n. A00_089_875 del 30.01.2013, il Servizio Ecologia Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS riscontrava la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia invitando la società proponente a trasmettere alla stessa tutta la documentazione relativa ai procedimenti di VIA;

Con nota acquisita al prot. n. A00_089_1000 del 01.02.2013 del Servizio Ecologia, l'AdB della Puglia rilevava carenze documentali che non consentivano l'espressione del parere definitivo;

Con nota del 15.02.2013 ed acquisita al prot. n. A00_089_2183 del 27.02.2013 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari, Barletta-Andria-Trani chiedeva alla società proponente tutta la documentazione depositata presso il Servizio Ecologia in formato cartaceo al fine di espletare l'istruttoria di propria competenza;

Con nota del 19.02.2013 ed acquisita al prot. n. A00_089_2170 del 27.02.2013 del Servizio Ecologia, la società Asja Ambiente S.p.A. trasmetteva alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia tutta la documentazione richiesta con nota prot. 2170/2013;

con nota acquisita al prot. n. A00089_665 del 21.01.2014 del Servizio Ecologia, il Servizio tutela delle Acque inviava il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;

con nota acquisita al prot. n. A00_089_5652 del 12.06.2014, valutata la documentazione a corredo dell'istanza di VIA, il Comitato regionale per la VIA inviava il proprio parere espresso nella seduta del 10.06.2014;

Considerato che:

con nota prot. n. A00_089_6284 del 02.07.2014 il Servizio Ecologia Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS indiceva per il giorno 21.07.2014 una conferenza di servizi al fine della presa d'atto del parere del Comitato regionale per la V.I.A. espresso nella seduta del 10.06.2014, analisi delle osservazioni al parere del Comitato VIA, acquisizione di ulteriori pareri trasmessi dalle Amministrazioni/Enti convocate e assunzione del giudizio di compatibilità ambientale; alla nota di convocazione della conferenza venivano allegati i pareri delle Amministrazioni/Enti interessate pervenuti nell'ambito del procedimento di V.I.A.;

nella succitata conferenza sono stati acquisiti i seguenti pareri

- parere del Comitato regionale per la V.I.A. espresso nella seduta del 10.06.2014 (prot. n. A00_089_5652 del 12.06.2014);
- nota inviata via PEC in data 18.07.2014 dell'Autorità di Bacino della Puglia (proprio prot. n. 9230/2014), acquisita al prot. A00_089_6839 del 21.07.2014, con la quale l'AdB Puglia confermava quanto già comunicato con nota proprio protocollo n. 7173/2012;
- nota inviata via PEC in data 21.07.2014 acquisita al prot. n. A00_089_6835 del 21.07.2014, dal Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica con la quale esprimeva il proprio parere di competenza.
- nota inviata via PEc in data 07.07.2014, acquisita al prot. n. A00-0896411 del 08.07.2014 del Servizio Ecologia, con la quale la società proponente comunicava che avrebbe presentato le proprie osservazioni al parere del Comitato regionale per la VIA in sede di conferenza di servizi convocata con nota del 02.07.2014 prot. n. 0006284 per il giorno 21.07.2014;

Rilevato che:

il Comitato regionale per la V.I.A. nelle proprie conclusioni del parere espresso nella seduta del 10.06.2014 [...] esprime parere non favorevole al progetto presentato ritenendo che con la sua realizzazione possano essere compromessi in maniera irreversibile gli aspetti caratteristici e singolari del territorio, non solo dal punto di vista della componente paesaggistica e della visuale panoramica, ma anche per le interferenze dirette ed indirette sulle restanti componenti ambientali, più o meno interessate dalla realizzazione dell'intervento.

Il Servizio Assetto del Territorio nell'esprimere il proprio parere di competenza (proprio prot. n. 9625/2014) [...] ritiene di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P alla realizzazione dell'impianto eolico proposto in quanto in contrasto con gli indirizzi di tutela dell'ATE "D" di cui all'art. 2.02 punto 1.4 delle NTA del PUTT/P che prevedono la "la valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" e con gli indirizzi di

tutela dell'ate "e" di cui all'art. 2.02 punto 1.5 della NTA del PUTT/P che prevedono la "valorizzazione delle peculiarità del sito". [...];

L'AdB Puglia comunicava con nota proprio prot. n. 7173/2014 che [...] ad oggi la società proponente non ha dato seguito alla richiesta di integrazioni [...] (nota proprio prot. n. 441 del 10.01.2013) e che [...] in assenza degli approfondimenti richiesti e per quanto di competenza, il parere della scrivente Autorità è da intendersi negativo per gli interventi che interferiscono con le aree vincolate ai sensi della NTA del PAI [...].

in sede di conferenza di servizi del 21.07.2014 la società proponente Asja Ambiente Italia S.p.a. non ha trasmesso, ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. n. 472014, le proprie osservazioni al parere non favorevole del Comitato VIA alla realizzazione del parco eolico oggetto di valutazione, espresso nella seduta del 10.06.2014;

Considerato che:

con nota prot. n. A00_089_6983 del 24.07.2014 ai sensi e per gli affetti dell'art. 2 comma 2 del Reg. Reg. n. 10 del 17 maggio 2011 e dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss. mm. ii., il Servizio Ecologia Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS inoltrava formale preavviso di rigetto relativamente al procedimento in oggetto invitando la società proponente a trasmettere le proprie osservazioni ai sensi della normativa sopra richiamata. Comunicava, inoltre, che in difetto di queste ultime, avrebbe provveduto all'emanazione del provvedimento definitivo sulla base della documentazione già in atti; alla data di adozione del presente provvedimento non risultano pervenute osservazioni da parte della società proponente.

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 10.06.2014 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi del 21.07.2014;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10-bis della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. di cui alla sopra citata nota prot. n. 5601/2014, la società proponente non ha presentato le proprie osservazioni;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 13 c. 1 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A/V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa; VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA e alle risultanze della conferenza di servizi del 21.07.2014, giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Pozzo Marano San Giovanni" da realizzare in agro di Cerignola (FG) costituito da n. 19 aerogeneratori e una potenza complessiva di 57 MW. Proponente: Asja Ambiente Italia S.p.a., sede legale via Ivrea, 70 10098 Rivoli (TO).

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta

Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, alla Provincia di Foggia, al Comune di Cerignola, al Comune di Stornara, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA –Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 241/90 e ss. mm. può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Dibitonto